

**L'Assessore ai Tributi, Avv. Cinzia Capano,  
sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Tributi competente  
e del parere espresso dal Direttore della Ripartizione, Mario Tarantini**

**RIFERISCE**

“ L'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, dispone che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/02/2005, esecutiva, è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Bari, con effetto dal 01/01/2005.

Tutto ciò premesso, considerata l'evoluzione normativa nel contempo intervenuta, con particolare riferimento alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Finanziaria 2007, si rende necessario aggiornare il predetto Regolamento, con decorrenza 01/01/2007.

A tal fine la Ripartizione Tributi ha predisposto un nuovo Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Bari, che si ritiene meritevole di approvazione”.

**IL CONSIGLIO**

**UDITA** la relazione dell'Assessore ai Tributi, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Tributi competente e del parere espresso dal Direttore della Ripartizione;

**VISTI:**

il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

il D. Lgs 15/12/1997, n. 446;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi, ai sensi dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.:

**RITENUTO** di omettere il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della presente proposta, che non comporta in alcun modo l'assunzione di impegni di spesa, e per l'assenza di aspetti tecnico-contabili;

**VISTA** altresì la scheda di consulenza del Segretario Generale, che forma parte integrante del presente atto;

**VISTI** i pareri espressi dalle Circostrizioni;

**VISTO** il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

**TENUTO CONTO** del dibattito registratosi, nel corso del quale sono stati presentati due emendamenti (che si allegano), approvati a maggioranza di voti, che modificano nella sostanza la proposta originaria, che si allega;

Tenuto conto del dibattito succedutosi, che si allega come parte integrante e sostanziale della presente;

Con n. 38 Consiglieri presenti di cui:

n.29 favorevoli

n. 9 astenuti (Domenico Cea, Filippo Melchiorre, Pasquale Finocchio, Donato Cippone, Massimo Posca, Luigi Cipriani, Giuseppe Loiacono, Simeone Di Cagno Abbrescia, Francesco Meleleo)

## **DELIBERA**

**1) APPROVARE** la relazione dell'Assessore ai Tributi;

**2) APPROVARE**, per le motivazioni in narrativa indicate, il nuovo Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Bari, così come emendato nel testo che si allega alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

**3) DARE ATTO** che il suddetto Regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2007;

#### **4) DISPORRE:**

- la trasmissione del Regolamento e della presente deliberazione di approvazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale;
- la pubblicazione del Regolamento mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

#### **IL CONSIGLIO**

Aderendo alla suddetta proposta;

Con n. 29 voti favorevoli, n. 9 astenuti (Cea, Melchiorre, Cippone, Finocchio, Posca, Cipriani, Loiacono, Di Cagno Abbrescia, Meleleo) come proclamato dal Presidente;

#### **DELIBERA**

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.



# COMUNE DI BARI

*Assessore ai Tributi: Avv. Cinzia Capano*  
*Direttore della Ripartizione Tributi: Dott. Mario Tarantini*

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

### **INDICE**

#### Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 - Definizione delle entrate
- Art. 4 - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 6 - Informazioni al contribuente

#### Titolo II – Gestione delle entrate

- Art. 7 - Forme di gestione
- Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 9 - Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze
- Art. 10 - Attività di verifica e controllo
- Art. 11 - Attività di accertamento d'ufficio e in rettifica
- Art. 12 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
- Art. 13 - Versamenti e rimborsi
- Art. 14 - Compensazione
- Art. 15 - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi
- Art. 16 - Reiscrizione a ruolo di somme discaricate

#### Titolo III – Attività di riscossione

- Art. 17 - Riscossione coattiva
- Art. 18 - Attività di riscossione volontaria
- Art. 19 - Dilazione del pagamento

#### Titolo IV – Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 20 - Contenzioso  
Art. 21 - Autotutela

Titolo V – Accertamento con adesione

Art. 22 - Accertamento con adesione concordato  
Art. 23 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune  
Art. 24 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente  
Art. 25 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni  
Art. 26 - Adempimenti successivi  
Art. 27 - Perfezionamento della definizione

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 28 - Direttore della Ripartizione Tributi  
Art. 29 - Norme di rinvio  
Art. 30 - Entrata in vigore

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Bari, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990, nel D.Lgs. 77/1995, nell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nel D.Lgs. 112/1999, nel D.Lgs. 46/1999, nel D.Lgs. 218/1997, nella Legge 449/1997, nella Legge 28/1999, nella Legge 212/2000, nel D.Lgs. 267/2000, nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come di quelli contenuti nel Titolo V della Costituzione (art. 114 e susseguenti).

Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, e ai rapporti ancora in corso indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

### **Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare**

Il presente regolamento e gli altri regolamenti aventi ad oggetto le entrate tributarie devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge dello Stato; essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili, le aliquote massime e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

### **Articolo 3 - Definizione delle entrate**

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Con il termine di "entrate tributarie" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle fin qui indicate.

### **Articolo 4 - Regolamentazione delle tipologie di entrate**

Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento.

I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

## **Articolo 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.

Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000 e ai sensi dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con appositi provvedimenti deliberativi, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

## **Articolo 5 bis – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia con specifici Regolamenti, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

## **Articolo 6 - Informazioni al contribuente**

La Ripartizione Tributi darà pubblicità con modalità idonee di tutti i propri atti che dispongano sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari che comportino adempimenti a carico del contribuente.

## **TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Articolo 7 - Forme di gestione**

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52, comma 5 del decreto legislativo 446/1997;

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e ottimale fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 9, D.M. n. 289/00, è esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado, nella compagine societaria e negli organi di gestione delle società interamente a partecipazione pubblica, nonché delle società miste, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerente l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

### **Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate**

Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all'articolo 3 del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di

controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.

### **Articolo 9 - Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze**

Le dichiarazioni, le denunce e le istanze di cui al D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992 Titolo primo, al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 Capi I, II, e III e ai Regolamenti Comunali ICI, TARSU, TOSAP, PUBBLICITA' e AFFISSIONI, vengono presentate nei modi ordinari dai soggetti tenuti ai predetti adempimenti, direttamente o tramite i CAAF convenzionati con il Comune.

Con successivi provvedimenti della Ripartizione Tributi saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra.

### **Articolo 10 - Attività di verifica e controllo**

I Dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati anche sulla base dei criteri non vincolanti individuati dalla Giunta Comunale.

Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

### **Articolo 11 - Attività di accertamento d'ufficio e in rettifica**

L'attività di accertamento d'ufficio e in rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle vigenti norme statali. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici della Ripartizione Tributi tramite personale appositamente autorizzato.

### **Articolo 12 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali**

I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Ripartizione Tributi competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.

In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Ripartizione, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore della Ripartizione Tributi e il Direttore Generale.

L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta



giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.

### **Articolo 13 - Versamenti e rimborsi**

Per la Tarsu, ad eccezione di quella giornaliera di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 507/93, e per l'Ici, i versamenti spontanei non sono dovuti ed i rimborsi non sono effettuati, per importi fino alla concorrenza di Euro 12,00 per anno. Per tutti gli altri tributi comunali il limite suddetto è fissato in Euro 6,00.

Per tutti i tributi comunali non si procede ad accertamento, d'ufficio o in rettifica, per importi fino alla concorrenza di Euro 25,00 per anno, comprensivi di sanzioni ed interessi.

In ogni caso l'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge

Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine previsto dalle vigenti norme statali.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine previsto dalle vigenti norme statali.

### **Articolo 14 – Compensazione**

E' ammessa compensazione solo per l'Imposta Comunale sugli Immobili, come da seguente procedura.

Il contribuente, nei termini di versamento dell'imposta, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento dell'imposta medesima, relative all'anno in corso o a quelli precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza al diritto al rimborso.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro il termine del 20 dicembre, una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'imposta dovuta al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono compensare, distinte per anno di imposta;
- l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'imposta dovuta, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

L'ufficio si riserva di sottoporre a verifica e controllo gli elementi e i dati contenuti nella dichiarazione, nonché di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, e - nel caso di accertamento di mancato diritto alla compensazione - di procedere nelle attività consequenziali previste per legge.

### **Articolo 15 - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi**

A far data dal 01/01/2007, sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 19 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento, sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali, su base annua.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione dalla data del pagamento.

Per i periodi fino al 31/12/2006 si applicano gli interessi nella misura del 5 per cento annuale.

### **Articolo 16 - Reiscrizione a ruolo di somme discaricate**

Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 103,00 per anno.

## **TITOLO III – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

### **Articolo 17 - Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al D.Lgs. n. 112/99 e al D. Lgs. n. 46/99.

I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nel qual caso le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione.

### **Articolo 18 - Attività di riscossione volontaria**

La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi.

Il pagamento dei tributi comunali può essere effettuato con versamento diretto o tramite conto corrente e accrediti elettronici, in attuazione al principio della semplificazione e della economicità della riscossione. Con determinazione dirigenziale saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione per ogni singolo tributo.

### **Articolo 19 - Dilazione del pagamento**

Per le somme accertate ovvero iscritte nei ruoli coattivi, ovvero per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il Direttore della Ripartizione Tributi ai sensi del D.Lgs 507/93 o del D.Lgs 504/92 o il Dirigente Responsabile del tributo, su richiesta scritta e motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte ovvero accertate in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma di cui si chiede la rateizzazione, come di seguito precisato:

- fino a € 258,23 nessuna rateizzazione;
- da € 258,24 a € 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 516,47 a € 2.582,28 fino ad un massimo 12 rate mensili;
- da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo 18 rate mensili;
- da € 5.164,58 a € 25.822,84 ad un massimo 36 rate mensili ;
- oltre 25.822,85 massimo 60 rate mensili.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

Compete all'insindacabile giudizio del Direttore della Ripartizione Tributi o del Dirigente Responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo, dedotti gli importi eventualmente già versati, è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico del ruolo o quello residuo non potrà usufruire di altre rateazioni.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 15 del presente regolamento. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento. Qualora la data di presentazione dell'istanza sia successiva alla scadenza di pagamento, il contribuente è soggetto all'applicazione degli interessi di mora a cura del concessionario.

L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso all'unità di euro più vicina.

I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente e una per il concessionario della riscossione.

Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo.

## **TITOLO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Articolo 20 - Contenzioso**

In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il Direttore della Ripartizione Tributi, esaminata l'idonea istruttoria del funzionario responsabile del tributo interessato, o del dirigente competente, dispone la resistenza in giudizio e la proposizione di appelli o promuove azioni legali a tutela della amministrazione.

In caso di impedimento o impossibilità del Dirigente del Settore Contenzioso, il Direttore della Ripartizione Tributi potrà incaricare personale direttivo o funzionari della Ripartizione Tributi per la partecipazione alle udienze in Commissione Tributaria o equivalenti.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, per cause di particolare rilevanza giuridica ed economica che richiedano particolari gradi di specializzazione, con delibera di Giunta su istruttoria del Direttore della Ripartizione Tributi l'ente può stipulare, in via preventiva, convenzioni con uno o più professionisti iscritti in Albi Professionali, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

### **Articolo 21 – Autotutela**

Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio il funzionario, sentito il Dirigente del Servizio Contenzioso, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
- b) valore della lite;
- c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.

Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
- f) errore sul presupposto del tributo.

Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.)

## **TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 22 - Accertamento con adesione concordato**

L'accertamento dei tributi può essere definito con adesione del contribuente, su iniziativa del Comune o dello stesso contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

#### Articolo 23 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, il Direttore della Ripartizione Tributi può inviare un invito a comparire, nel quale dovranno essere indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

### **Articolo 24 – Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente**

Il contribuente nei cui confronti siano iniziate procedure di controllo a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Direttore della Ripartizione Tributi, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 23, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, la Ripartizione Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.

### **Articolo 25 – Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni**

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o da un procuratore munito di procura speciale nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e s.m.i. e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 23, o dell'art. 24, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 24, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Non potrà essere ridotta la sanzione prevista per l'omesso, tardivo o insufficiente versamento.

## **Articolo 26 – Adempimenti successivi**

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 25.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 19.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

In caso di atto di accertamento con adesione relativo alla Tarsu, il pagamento deve avvenire tramite ruolo, così come previsto dall'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 507/93. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 19. All'atto della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione relativo alla Tarsu, l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto stesso.

## **Articolo 27 – Perfezionamento della definizione**

La definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 28 - Direttore della Ripartizione Tributi**

Al Direttore della Ripartizione Tributi compete ogni attività di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei funzionari responsabili delle entrate e dei dirigenti titolari delle competenze di cui al presente regolamento, li sostituisce secondo le modalità vigenti in caso di assenza, ed è titolare di potere sostitutivo in caso di loro inerzia con le modalità e nei termini di cui al vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

### **Articolo 29 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 30 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2007.

SEGUE PROPOSTA ORIGINARIA